



Comune di Zagarolo

Area Metropolitana di Roma

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6 Marzo 2017

SOMMARIO

Titolo I

I PRINCIPI

Art. 1 Identificazione del Comune

Art. 2 Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

Titolo II

LA PARTECIPAZIONE

Art. 3 Titolarità dei diritti

Art. 4 Diritto di informazione

Art.5 Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

Art. 6 Forme di partecipazione ai beni comuni e alle scelte civiche

Art. 7 Iniziativa popolare

Art. 8 Referendum

Titolo III

IL GOVERNO DEL COMUNE

Art. 9 Organi del Comune

Art. 10 Il consiglio comunale

Art. 11 Convocazione, costituzione e funzionamento

Art. 12 Funzioni

Art. 13 I consiglieri comunali

Art. 14 Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Art. 15 Iniziativa e deliberazione delle proposte

- Art. 16 Designazioni e nomine consiliari
- Art. 17 I gruppi consiliari
- Art. 18 Conferenza dei capi-gruppo
- Art. 19 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 20 Commissioni speciali
- Art. 21 Il Sindaco
- Art. 22 Poteri d'ordinanza
- Art. 23 La giunta comunale
- Art. 24 Competenze della giunta comunale
- Art. 25 Funzionamento della giunta comunale
- Art. 26 Gli assessori
- Art. 27 Dimissioni degli assessori

Titolo IV

L'ORGANIZZAZIONE

- Art. 28 Criteri di organizzazione
- Art. 29 Strutture
- Art. 30 Relazione annuale
- Art. 31 Rapporti con il personale
- Art. 32 Funzione dirigenziale
- Art. 33 Competenze dei dirigenti
- Art. 34 Incarichi di direzione
- Art. 35 Segretario comunale

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 36 Principi

Art. 37 Forme

Art. 38 Gestione in economia

Art. 39 Gestione in concessione

Art. 40 Le aziende speciali

Art. 41 Le istituzioni

Art. 42 Società di capitale

Titolo VI

LE FORME INTERCOMUNALI DI COLLABORAZIONE

Art. 43 Disposizioni generali

Art. 44 Consorzi

Titolo VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 45 I principi dell'azione amministrativa

Art. 46 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 47 Conferenza dei servizi

Art. 48 Controlli interni

Titolo VIII

LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 49 Programmazione

Art. 50 Criteri generali della gestione finanziaria

Art. 51 Strumenti di programmazione

Art. 52 Regolamento di contabilità

Art. 53 Bilancio di previsione

Art. 54 Rendiconto e verifica dei risultati

Art. 55 Facoltà dei revisori dei conti

Art. 56 Controllo di gestione

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 Revisione dello statuto

Art. 58 Regolamenti di attuazione dello statuto

Art. 59 Sanzioni

Titolo I

I PRINCIPI

Art. 1 - Identificazione del Comune

Il Comune di Zagarolo rappresenta la propria Comunità già costituitasi intorno al castello Colonna nel X secolo. Il 31 luglio 1552 Camillo, capostipite del ramo della famiglia Colonna di Zagarolo, dotò il territorio zagarolese di uno speciale Statuto sotto i Massari Stefano Panzarone, Sebastiano da Sansonetto e Mastro Agostino Calzolaio. Statuto successivamente confermato, nel 1581, da Pompeo Colonna. Divenuto Ducato nel 1569, Zagarolo ottenne la sua autonomia nel 1848. Dieci anni dopo, il 9 ottobre 1858, Papa Pio IX innalzò a Città la Comunità di Zagarolo. Già dal 17° secolo a seguito della edificazione urbanistica verso sud, la comunità zagarolese si distinse nei rioni del centro Colle, Terra e Borgo e nei colli con i toponimi corrispondenti. Denominazioni conservate fino ai giorni nostri. Durante la seconda metà del 20° secolo gran parte del territorio comunale, in modo particolare quella adiacente alla via Casilina e quella confinante con Roma, come Valle Martella, è stata oggetto di una intensa azione di edificazione spontanea. Questo fenomeno ha portato alla costituzione di popolosi nuclei abitati e ha modificato sensibilmente il tessuto sociale originario. L'11 aprile del 1990, con L.R. 32 del 23/03/1990, la frazione di San Cesareo si distacca dal territorio di Zagarolo e si costituisce in Comune autonomo. Il Comune di Zagarolo ha il proprio stemma e gonfalone così composto: tre colli all'italiana, disegnati a piramide, di colore e contorno d'oro, su campo azzurro, recanti al di sotto il motto S.P.Q.G. e sormontati dalla corona di città turrita.

Art. 2 - Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

Il Comune di Zagarolo è l'ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina.

Esercita tutte le funzioni con esclusione di quelle che l'ordinamento attribuisce ad altri enti.

Ispira la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, agli indirizzi dell'Unione Europea ed ai fini indicati nel presente statuto.

Il soddisfacimento delle esigenze della comunità cittadina è l'obiettivo ultimo dell'azione amministrativa del Comune. Essa si ispira ai principi della imparzialità, della partecipazione, della sussidiarietà, della responsabilità, della semplicità, della trasparenza delle procedure e dell'efficienza dei servizi.

Riconosce i diritti inalienabili di tutte le persone, promuovendone la valorizzazione e l'autorealizzazione sia nelle relazioni interpersonali che nel lavoro.

Garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla partecipazione politica ed amministrativa.

Riconosce il valore della inclusività sociale, ripudia la guerra e ogni discriminazione legata alle differenze religiose, etniche, economiche e all'orientamento sessuale.

Promuove la solidarietà della comunità in modo specifico nei confronti della popolazione più svantaggiata, indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;

Promuove il valore sociale della famiglia e delle diverse forme di convivenza, genitorialità e dell'infanzia;

Valorizza le diverse culture che nella città convivono.

Il Comune orienta la sua azione ai valori della partecipazione, della solidarietà e garantisce ai cittadini pari dignità e diritti nella società e nel lavoro, affermando pari opportunità tra donne e uomini, perseguendo il riequilibrio dei ruoli sociali e delle rappresentanze attraverso tutti gli strumenti ritenuti più idonei.

Il Comune persegue l'obiettivo di contrastare fenomeni di violenza, discriminazione di genere bullismo.

Il Comune contribuisce a garantire il diritto allo studio, curando in modo particolare l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte di tutti i cittadini e promuovendo iniziative di formazione permanente e ricorrente.

Concorre a salvaguardare l'ambiente, a tutelare il territorio, a contrastare e ridurre l'inquinamento e le sue cause, al fine di preservare e consegnare il patrimonio naturale alle generazioni di oggi e a quelle future.

Promuove l'equilibrato assetto del territorio; opera per la tutela del diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico della città e delle sue tradizioni culturali ed enogastronomiche promuovendo il turismo.

Persegue l'armonico e sostenibile sviluppo economico e sociale della comunità. Riconosce il ruolo dell'iniziativa economica privata e ne favorisce il coinvolgimento nella realizzazione di obiettivi di interesse generale.

Riconosce il valore delle attività e delle iniziative del volontariato e delle libere associazioni e le sostiene; favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Opera al fine di contemperare gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.

Concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.

Titolo II

LA PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Titolarità dei diritti

I diritti di partecipazione disciplinati dal presente statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto sedici anni:

- a) Abbia la residenza nel Comune pur non essendo cittadino italiano
- b) Non abbia la residenza ma svolga attività di studio, lavoro o scuola

- c) Eserciti sul territorio comunale la propria attività di lavoro o di studio, anche se privo della cittadinanza italiana.

I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana.

Art. 4 - Diritto di informazione

Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.

Il consiglio comunale adotta un regolamento della partecipazione contenente la disciplina di esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di proposta e svolgimento dei referendum.

Al fine di garantire la trasparenza, l'amministrazione appresta i mezzi informativi necessari, e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria e degli enti e aziende dipendenti.

Allo scopo assicura, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, l'accesso agli atti del Comune, degli enti partecipati, nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.

Parimenti, con apposita clausola del capitolato o della convenzione, vengono individuati i documenti dei concessionari dei servizi Comunali per i quali è assicurato l'accesso.

In ogni caso vengono depositati nell'apposito ufficio, ove costituito, o in idonei locali del Comune, nelle sedi della biblioteca comunale, per la loro libera consultazione anche in forma digitale, i seguenti atti:

- a) Lo statuto del Comune
- b) I regolamenti del Comune
- c) Il bilancio pluriennale
- d) Il bilancio Comunale e i documenti annessi;
- e) I piani urbanistici e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) Ogni altro atto generale e fondamentale che, in base a delibera del consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
- g) L'elenco delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale.

Art. 5 - Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.

Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, perseguendo l'integrazione nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.

Il Comune, in relazione ai suddetti apporti ed in funzione dell'integrazione mette a disposizione di associazioni o altri organismi privati strutture, beni strumentali, contributi e servizi secondo criteri e modalità predeterminati da apposito regolamento.

Art. 6 - Forme di partecipazione ai beni comuni e alle scelte civiche

La partecipazione dei cittadini potrà essere disciplinata secondo modalità e termini fissati con appositi regolamenti comunali attraverso le seguenti forme:

- a) Consulte, quali organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, fasce o gruppi di persone titolari dei diritti di partecipazione di cui al

- precedente art. 3, enti, istituzioni, individuati dal consiglio comunale nelle specifiche deliberazioni istitutive;
- b) Dibattito pubblico per la consultazione preordinata a grandi progettualità e ad iniziativa dell'Amministrazione comunale;
 - c) Laboratori di cittadinanza attiva, ciascuno competente per singole aree tematiche, con funzioni consultive e di elaborazione di proposte, anche deliberative, da sottoporre all'Amministrazione comunale;
 - d) Istruttoria pubblica, richiesta dalla giunta, dalla metà più uno dei componenti del consiglio comunale o da almeno cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune per ogni provvedimento di competenza dell'Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa;
 - e) Il Comune riconosce il bilancio partecipativo quale strumento la cui finalità è di favorire il coinvolgimento dei cittadini, in forma singola e associata, alla vita politica e amministrativa. Le procedure di attuazione del bilancio partecipato sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
 - f) Consiglio comunale dei ragazzi, per offrire ai ragazzi un primo concreto approccio con la vita sociale, politico – amministrativa della loro città, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi residenti. Analogamente a quanto stabilito per il Consiglio Comunale eletto secondo le leggi vigenti, il Consiglio Comunale dei ragazzi avrà il compito di interpretare gli interessi generali della comunità, in particolare di quella coetanea. A tal fine, limitatamente ad una azione propositiva, potrà intervenire nell'ambito di programmi di governo della città;

Art. 7 - Iniziativa popolare

I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze rivolte ad ottenere provvedimenti amministrativi e petizioni allo scopo di esporre comuni necessità.

Le condizioni di ammissibilità delle iniziative di cui al paragrafo precedente, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, gli spazi comunali da mettere a disposizione, le modalità ed i

termini per l'istruttoria, nonché l'esame del competente organo, le eventuali integrazioni o modifiche devono essere disciplinate con apposito regolamento.

La proposta deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento, anche eventualmente integrata o modificata, corredata dai prescritti pareri ed attestazioni.

Il Comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti od attività dell'Amministrazione.

Art. 8 - Referendum

Possono essere richiesti referendum abrogativi, consultivi o propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locali, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto, nonché dall'apposito regolamento.

Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del consiglio comunale e i cittadini residenti che alla data della votazione del referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

Il referendum può essere richiesto da:

- a) 5% dei cittadini aventi diritto al voto, come risulta dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente (i sedicenni non possono concorrere alla richiesta ma possono votare);
- b) Il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazione del consiglio ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del Comune.

Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) Lo statuto e i regolamenti del consiglio comunale;

- b) Il bilancio preventivo e quello consultivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, provvedimenti concernenti tributi e tariffe, ad eccezione del referendum consultivo sulla proposta di aumento ai tributi e tariffe comunali da destinare al miglioramento di servizi pubblici;
- c) Gli atti relativi al personale del Comune;
- d) I provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- e) Gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
- f) Le questioni che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti, ad esclusione di quelle dovute ad adeguamenti di legge;
- g) Le questioni che riguardino esclusivamente una parte della popolazione comunale.

La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve e chiaro.

Entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da tre garanti eletti dal consiglio comunale.

I requisiti e le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento saranno disciplinate da apposito regolamento.

In caso di referendum abrogativo, qualora il risultato della votazione sia favorevole alla proposta, il Sindaco, con il decreto da assumere entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati, dichiara l'abrogazione del provvedimento sottoposto a referendum, con effetto immediato.

Il risultato del referendum consultivo costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Titolo III

IL GOVERNO DEL COMUNE

Art. 9 - Organi del Comune

Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale sono organi del Comune

Art. 10 - Il consiglio comunale

Il consiglio comunale è composto da Sindaco e dai consiglieri comunali eletti; rappresenta gli interessi generali della comunità e detiene funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Le norme generali di organizzazione e di funzionamento del Consiglio Comunale sono affidate ad apposito regolamento.

Nella prima seduta elegge tra i propri consiglieri il presidente del consiglio comunale e il vicepresidente con le modalità e le funzioni stabilite dal regolamento.

Art. 11 - Convocazione, costituzione e funzionamento

Le modalità di convocazione del consiglio comunale sono le seguenti: ordinaria, straordinaria, urgente, non deliberante.

La seduta non deliberante è insediata regolarmente senza verifica del numero legale.

Il Consiglio Comunale può essere convocato in forma aperta per trattare argomenti di particolare rilevanza per la comunità. Le forme della convocazione aperta sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Il Consiglio Comunale si riunisce previa convocazione diramata dal presidente con le modalità stabilite dal regolamento.

Il Consiglio Comunale viene convocato:

- a) Su richiesta del Sindaco;
- b) Su richiesta di un quinto dei propri componenti assegnati.

Nei casi di cui al comma precedente, l'adunanza deve essere convocata in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al protocollo generale dell'Ente.

Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito in seduta di prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

La seduta non deliberante è insediata regolarmente senza verifica del numero legale.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Comunale è predisposto da chi esercita le funzioni di segretario che lo sottoscrive assieme al presidente della riunione.

Gli assessori partecipano alle riunioni del consiglio con pieno diritto di parola.

È consentita la registrazione audio-video delle sedute, con apposito regolamento ne verranno disciplinate le modalità.

Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuali. Nell'aula del Consiglio Comunale è predisposta una zona, distinta dai banchi dei consiglieri, adatta ad ospitare il pubblico.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal consigliere comunale anziano (ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n° 267)

Art. 12 - Funzioni

Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, controllandone l'attuazione ed esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto e, in particolare:

- a) Discute ed approva la relazione di inizio mandato presentata dal Sindaco neo-eletto che contiene gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio Comunale tale documento entro due mesi dal proprio giuramento, in forma di proposta di deliberazione rispetto alla quale i Consiglieri Comunali possono esercitare tutti i diritti di iniziativa.
- b) Definisce i principi generali e gli indirizzi e adotta gli atti fondamentali e di programmazione per lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione;
- c) Approva i regolamenti comunali;
- d) Svolge funzioni di controllo generale relativo all'amministrazione al fine di garantire imparzialità, trasparenza e partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica;
- e) Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti;
- f) Verifica, nell'esercizio del controllo politico-amministrativo la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione;
- g) Vota mozioni ed ordini del giorno sull'attività amministrativa del Comune e su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale per esprimere le posizioni e gli orientamenti presenti al proprio interno e per interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale;
- h) Può stabilire, in sede di approvazione degli atti fondamentali, criteri-guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale il Consiglio Definisce le risorse

assegnate e gli obiettivi da perseguire, anche in relazione agli esiti dell'attività del collegio dei revisori dei conti e alle risultanze del controllo di gestione in atto presso il Comune nonché a singoli programmi, interventi o progetti;

- i) Può esprimere direttive e indirizzi in ordine all'adozione, da parte della giunta, di specifici provvedimenti, anche di indirizzo nei confronti dei dirigenti, in relazione all'attività amministrativa.

Il Consiglio Comunale, inoltre, delibera in ordine a tutte le ulteriori materie che gli vengono attribuite per legge.

Infine il consiglio comunale viene informato e può esprimere orientamenti e indirizzi:

a) Sull'attività delle società di capitali nelle quali il comune detiene una partecipazione azionaria pari almeno al venti per cento, anche in occasione della specifica relazione annuale di cui al successivo art. 46; l'informazione dovrà riguardare anche l'attività delle ulteriori società nelle quali le società partecipate possiedano quote azionarie non inferiori al dieci per cento;

b) In materia di organizzazione e personale comunale, anche in occasione della specifica relazione di cui al successivo art. 33.

Art. 13 - I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio.

Il componente del consiglio comunale che, per i motivi previsti dalla legge, abbia interesse ad una proposta di deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.

Ogni componente del consiglio comunale ha diritto di:

- a) Esercitare l'iniziativa di proposta e di emendamento sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del consiglio;
- b) Proporre candidature per le nomine di competenza del consiglio comunale;
- c) Presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
- d) Accedere ai documenti e acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti.

Art. 14 - Dimissioni e decadenza per mancata partecipazione all'adunanza del consiglio comunale dei consiglieri

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al presidente del consiglio comunale e sono irrevocabili. (art. 38 del T.U.E.L.)

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi annui e per non più di trenta giorni consecutivi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto alla prima adunanza.
3. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il terzo giorno successivo a quello della riunione.
4. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.

5. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dal vigente Testo Unico

Art. 15 - Iniziativa e deliberazione delle proposte

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta a ciascun consigliere, alla giunta, al sindaco ed ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, corredati dalle relazioni di accompagnamento.

Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure per l'attività del consiglio e specifiche competenze delle commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

Le proposte sono presentate per iscritto e, qualora si riferiscano ad atti deliberativi, devono indicare i mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste, nonché essere accompagnate dai prescritti pareri preventivi.

Ogni proposta all'esame del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto o il regolamento del consiglio comunale prescrivono espressamente altre speciali maggioranze.

Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese peralzata di mano. Le votazioni a scheda segreta sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale. Le modalità del voto a scheda segreta vengono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 16 - Designazioni e nomine consiliari

Il consiglio comunale, nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, provvede alla nomina ed alla designazione di propri rappresentanti presso organismi esterni od interni al comune secondo le procedure di cui al presente articolo.

Quando sia prevista la presenza delle minoranze nelle rappresentanze da eleggere si adotta il sistema di votazione per voto separato e limitato, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Sono comunque fatte salve modalità diverse espressamente previste dalla legge o dai singoli statuti degli organismi partecipati.

Qualora i rappresentanti del consiglio costituiscano la maggioranza dei componenti dell'organismo e, comunque, per le commissioni previste dal presente statuto, le nomine e le designazioni devono assicurare, di norma, la presenza di entrambi i generi, prevedendo ove possibile, la presenza di almeno il 30% per il genere meno rappresentato. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati.

Art. 17 - I gruppi consiliari

I consiglieri comunali formano, di regola, gruppi consiliari espressione delle liste elettorali in rappresentanza delle quali risultano eletti e comunicano per iscritto al presidente del consiglio il nominativo del consigliere capo-gruppo.

E' consentito che il gruppo consiliare sia composto da un solo consigliere se esso rappresenta la lista con cui è stato eletto.

È ammessa la formazione di un solo gruppo misto.

Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esercizio delle loro funzioni, strutture idonee.

Art. 18 - Conferenza dei capi-gruppo

La conferenza è l'organo consultivo del presidente del consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni e, a tale fine, viene richiesta di concorrere alla programmazione dei lavori del consiglio comunale. Ad essa possono partecipare il sindaco o un assessore delegato e il vicepresidente del consiglio.

La conferenza dei capi-gruppo viene convocata dal presidente del consiglio, che la presiede, o su iniziativa dei capigruppo rappresentanti un terzo dei consiglieri assegnati. Ogni gruppo consiliare partecipa alla conferenza attraverso il capogruppo o un consigliere supplente che rappresenta in percentuale i componenti il proprio gruppo.

Art. 19 - Commissioni consiliari permanenti

Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza degli organi del comune. Il numero, la composizione e le competenze delle commissioni permanenti sono stabiliti con deliberazione del consiglio comunale.

Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno un terzo dei consiglieri.

Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da cinque consiglieri comunali, tre di maggioranza e due di minoranza.

Il presidente di ciascuna commissione è designato d'intesa tra i gruppi di maggioranza e di minoranza ed è nominato con atto ricognitore del presidente, con l'osservanza di quanto previsto dal regolamento.

La presidenza della commissione di controllo e di garanzia ove costituite sono riservate alla minoranza.

Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Alle commissioni può essere demandato dal Consiglio Comunale il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che vengono sottoposti alla votazione del Consiglio Comunale senza discussione qualora siano espressione dell'unanimità della commissione riunita al completo.

Le commissioni informano annualmente il presidente del consiglio comunale sull'attività espletata.

Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

Art. 20 - Commissioni speciali

Il consiglio comunale può costituire, secondo le norme del regolamento, commissioni speciali per indagini, inchieste e studi e per l'esame di particolari questioni. All'atto della nomina vengono definiti il compito da svolgere ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio, con esplicitazione delle eventuali posizioni minoritarie, oltre che i poteri e gli strumenti necessari per l'espletamento dell'incarico.

La commissione è composta da un rappresentante, anche non consigliere, designato da ciascun gruppo che intenda aderirvi.

Quando non è diversamente specificato dal regolamento, si applicano le norme previste per le commissioni permanenti.

Art. 21 - Il Sindaco

Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo, rappresenta il comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali, sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal comune e adotta gli atti di natura tecnico-gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, in particolare: a) Interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune;

- b) Nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- c) Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso organi di enti, aziende ed istituzioni secondo gli appositi indirizzi deliberati dal consiglio comunale. Qualora i rappresentanti del comune costituiscano la maggioranza dei componenti dell'organo, le nomine e le designazioni devono assicurare, di norma, la presenza di entrambi i generi, prevedendo ove possibile, la presenza di almeno il 30% per il genere meno rappresentato. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati;
- d) Nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
- e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione;
- f) Sovrintende, con il concorso degli assessori, al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal consiglio;
- g) Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali;
- h) Stabilisce l'ordine del giorno della giunta comunale e ne fissa le riunioni;
- i) Promuove e coordina l'attività degli assessori, emanando direttive in attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta;
- j) Può delegare ai singoli assessori, al segretario comunale o ai dirigenti l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento. Può altresì delegare l'esercizio

delle funzioni di ufficiale del governo. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al consiglio comunale nella prima adunanza successiva;

k) In caso di necessità, avoca a sé, con atto motivato, l'adozione di atti gestionali delegati alla competenza degli assessori o dei dirigenti;

l) Rappresenta il comune nella promozione, nella stipulazione e nell'attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni fra enti pubblici per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi comunali;

m) Mediante specifica delega, può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

n) In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza temporanea del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età. In caso di assenza di assessori, provvede il consigliere anziano.

o) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

p) Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

q) Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

r) Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della rispettiva giunta.

Art. 22 - Poteri d'ordinanza

Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Quale garante delle esigenze di vivibilità, determina gli orari di funzionamento dei servizi pubblici, curandone l'osservanza. (art. 50 e 54 D.lg. 267/2000)

Le ordinanze sono rese pubbliche e depositate, contestualmente all'emanazione, presso la segreteria generale a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione al loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.

Il sostituto del sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 23 - La Giunta comunale

La giunta comunale è l'organo di governo del Comune, collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Essa opera per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal consiglio.

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, e da un numero di assessori che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco.

Possono essere nominati alla carica di assessore anche persone non facenti parte del consiglio. Oltre ai requisiti di compatibilità e di eleggibilità essi devono possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale.

Art. 24 - Competenze della giunta comunale

La giunta compie tutti gli atti di amministrazione nell'ambito della competenza attribuitale dalla legge e dallo statuto e nel rispetto degli atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale.

Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

Di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta viene data comunicazione a mezzo posta elettronica ai capigruppo contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.

Art. 25 - Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

Si riunisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

Alle adunanze della giunta partecipano, senza diritto di voto, il segretario comunale che può prendere la parola in relazione alle proprie competenze, ed il personale dell'ufficio segreteria incaricato dal segretario, con l'assenso della giunta, per l'espletamento delle funzioni di supporto connesse alla verbalizzazione.

Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può ammettere alle proprie sedute persone estranee al collegio, oltre a quelle di cui al precedente terzo comma.

Art. 26 - Gli assessori

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.

Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

Art. 27 - Dimissioni degli assessori

Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del comune e il sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile successiva alla presentazione.

Titolo IV

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Criteri di organizzazione

L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, semplificazione, celerità e qualità.

Gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.

La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.

I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:

- a) Responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, in ragione della utilità pubblica;
- b) Organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- c) Promozione di livelli ottimali di produttività attraverso l'analisi della stessa e la verifica dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
- d) Attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- e) Superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché integrazione interdisciplinare delle attività.

Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

I competenti organi del comune promuovono modalità di funzionamento della struttura amministrativa adeguate al metodo della programmazione.

Art. 29 - Strutture

La pianta organica, articolata per strutture complesse, stabilisce il contingente complessivo dei posti in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi assegnati al personale.

Quando più compiti siano connessi o quando lo richiedano specifici progetti che coinvolgono il coordinamento di unità operative appartenenti a strutture diverse, possono essere costituite unità operative a tempo determinato con specifica dotazione di personale e mezzi.

Per l'integrazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dai singoli, nonché per far fronte ad esigenze temporanee e straordinarie di determinate strutture, possono essere inoltre costituiti gruppi di lavoro, integrati all'occorrenza da dipendenti delle aziende speciali e delle istituzioni, volti ad un più efficace svolgimento di attività complesse.

Art. 30 - Relazione annuale

La giunta presenta annualmente al consiglio, mediante gli strumenti a disposizione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività del comune.

Art. 31 - Rapporti con il personale

Il Comune, nell'organizzazione del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne e garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

L'amministrazione comunale favorisce l'associazionismo ricreativo, culturale e professionale tra i dipendenti.

Il regolamento del personale disciplina le materie ad esso demandate dalla legge.

Art. 32 - Funzione dirigenziale

La funzione dirigenziale si caratterizza per la capacità di programmare e coordinare gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare, guidare e valorizzare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il comune è chiamato a rispondere.

I dirigenti partecipano alla individuazione degli obiettivi con attività istruttoria, di analisi e di proposta. Sono titolari dell'attività di gestione dell'ente e ad essi spetta la direzione delle strutture organizzative, secondo il principio della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo degli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.

Utilizzano le risorse finanziarie, la dotazione di personale assegnato e i supporti tecnici necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con l'osservanza di criteri di regolarità gestionale, di speditezza, di economicità e di efficienza, nel

rispetto dei principi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza ed attività amministrativa.

Sono autonomi e responsabili nell'organizzazione degli uffici e del lavoro, nella gestione delle risorse assegnate nonché nell'individuazione dei beni strumentali necessari. Sono inoltre responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui essi sono preposti.

Rispondono della loro attività al segretario comunale, alla giunta e al sindaco secondo le rispettive competenze.

Art. 33 - Competenze dei dirigenti responsabili delle funzioni dirigenziali.

Ai dirigenti responsabili delle funzioni dirigenziali, con riferimento alle strutture organizzative cui sono preposti, compete l'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'approvazione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo Statuto non riservino espressamente, o consentano di riservare, agli organi di governo.

I dirigenti, di cui sopra, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere, di forniture di servizi e per l'alienazione di beni comunali nonché le commissioni di concorso per l'assunzione di personale; essi sono responsabili delle relative procedure e stipulano i conseguenti contratti.

Il regolamento di contabilità disciplina l'assunzione da parte dei dirigenti degli atti di impegno delle spese.

Art. 34 - Incarichi di direzione

Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono conferiti dal sindaco sulla base di criteri di merito, professionalità, attitudine ed esperienza, con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Per la copertura dei posti di qualifiche dirigenziali, nei limiti previsti dalla legge regionale sull'ordinamento del personale dei comuni, il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato a persone esterne all'amministrazione. Tali incarichi non possono essere attribuiti a persone che, nei cinque anni precedenti, siano state dipendenti del Comune.

Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo avviene mediante contratto a termine di durata non superiore al periodo residuo del mandato elettivo del sindaco in carica, rinnovabile con provvedimento motivato.

Prima del conferimento dell'incarico, il sindaco può emanare apposito avviso pubblico indicando la funzione da svolgere, i requisiti, il trattamento economico e le altre principali condizioni contrattuali nonché il termine per la presentazione delle domande.

Gli incarichi a tempo determinato a persone esterne all'amministrazione, o dalla stessa dipendenti, possono essere conferiti dal sindaco, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

Il consiglio comunale viene informato in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 35 - Segretario comunale

Il segretario comunale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi comunali partecipando alle relative adunanze, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.

Il segretario, ove richiesto, roga i contratti di cui il Comune è parte.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 36 - Principi

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

La scelta tra le diverse forme gestionali, volta a garantire la più adeguata affidabilità e la migliore qualità del servizio, è operata dal consiglio comunale sulla base della natura del servizio ed improntata a principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La delibera consiliare deve precisare, in relazione alle forme prescelte:

- a) Le ragioni tecniche, economico-finanziarie e di opportunità sociale nel caso di concessioni a terzi;
- b) Gli elementi economico-finanziari ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
- c) I motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali e culturali tramite istituzioni;
- d) Le considerazioni che rendono opportuna, con riferimento alla natura del servizio, la collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, in società per azioni;
- e) Le valutazioni che inducono ad utilizzare o agevolare altre forme di collaborazione pubblico-privato.

Nei casi opportuni il comune valuta e, eventualmente, adotta soluzioni che favoriscano lo sviluppo di attività coordinate o associate con altri comuni in funzione di economie di scala e nell'interesse degli utenti.

A tal fine il comune promuove tutte le iniziative necessarie e idonee per ricercare e concordare, congiuntamente con gli altri enti locali di ambito territoriale, le migliori e più adeguate formule di gestione nell'interesse generale.

Il Comune adotta forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.

Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili e culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

Assicura al volontariato ed alla cooperazione sociale la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

Art. 37 - Forme

I servizi pubblici comunali sono gestiti:

- a) In economia;
- b) In concessione a terzi;
- c) Mediante aziende speciali;
- d) Mediante istituzioni;
- e) A mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale;
- f) In altre forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.

Art. 38 - Gestione in economia

La gestione in economia si attua allorquando le modeste dimensioni o le specifiche caratteristiche del servizio non giustifichino una struttura dotata di autonomia patrimoniale.

La giunta stabilisce procedure per il controllo di gestione e riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi gestiti in economia, esponendo l'orientamento proprio anche in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 39 - Gestione in concessione

Quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, i servizi pubblici comunali di interesse economico sono svolti mediante la concessione a terzi da regolarsi con convenzione, privilegiando nella scelta del concessionario, ove consentito dalle norme e a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro.

Il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo, indicando nell'atto di concessione, in particolare:

- a) Gli obiettivi programmatici e gli strumenti attuativi;
- b) I fini, la durata ed i rapporti economico- finanziari;
- c) I criteri tariffari ove non regolati per legge;
- d) Le modalità di verifica della qualità del servizio e di controllo dei risultati.

Art. 40 - Le aziende speciali

La gestione di servizi pubblici di interesse economico può essere effettuata a mezzo di aziende speciali costituite con deliberazione del consiglio comunale adottata con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. Più servizi possono essere affidati ad una stessa azienda.

L'azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto approvato dal consiglio comunale con la stessa maggioranza di cui al primo comma.

Il consiglio, con la deliberazione di costituzione indica gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire, i trasferimenti patrimoniali e

finanziari del comune ed il personale che eventualmente deve ad essa essere trasferito.

Il presidente ed il consiglio di amministrazione, formato da non più di tre membri, sono nominati privilegiando i criteri della competenza e della comprovata esperienza. Alternativamente, con lo statuto, può essere previsto un amministratore unico.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o circoscrizionale o essere dipendenti del comune o di altre aziende speciali. Restano in carica per la durata del consiglio comunale e non possono essere rinominati più di una volta nella medesima carica. Possono essere revocati in caso di gravi irregolarità, di inefficienza o di palese contrasto con gli indirizzi indicati dal consiglio comunale, a seguito di mozione motivata, approvata con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. Agli amministratori spetta l'indennità di carica fissata dal consiglio comunale.

Debbono essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale:

- a) Il piano-programma;
- b) Il bilancio pluriennale, quello preventivo economico e la relazione previsionale;
- c) Il conto consuntivo;
- d) Le convenzioni con gli enti locali che estendano il servizio fuori del territorio comunale;
- e) La partecipazione a società di capitali o la costituzione di società ed il recesso;
- f) Lo statuto aziendale, che deve prevedere anche gli strumenti di controllo dell'azienda da parte degli organismi comunali e del cittadino, nonché le modificazioni allo stesso;
- g) I regolamenti di fornitura e, ove non disciplinati per legge, i criteri di politica tariffaria.

La nomina del direttore dell'azienda speciale è regolata dallo statuto dell'azienda stessa.

Art. 41 - Le istituzioni

Le istituzioni sono organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi pubblici d'interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza economica ed imprenditoriale.

L'istituzione è dotata di autonomia gestionale nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Il consiglio comunale approva, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, la delibera costitutiva ed il regolamento di ciascuna istituzione.

Con l'atto costitutivo, il comune determina le finalità, gli indirizzi e l'ambito operativo; individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché il personale da assegnare eventualmente alla istituzione medesima.

Con il regolamento il comune disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi e di erogazione dei servizi; i rapporti di collaborazione anche con soggetti esterni all'istituzione, compresi quelli extra-comunali; le modalità di utilizzo delle forme di volontariato o di convenzionamento per collaborazioni.

Il regolamento inoltre indica gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, i rapporti con la struttura amministrativa del comune, le modalità dei trasferimenti finanziari, di vigilanza e di verifica dei risultati, nel rispetto dei principi di informazione, trasparenza e partecipazione.

Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche attraverso forme di contabilità economica.

Le istituzioni possono disporre di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo

svolgimento della loro attività. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

Il regolamento può prevedere deroghe alle disposizioni del regolamento organico del comune sul personale per rispondere a particolari esigenze connesse alle peculiarità dell'attività svolta dalle istituzioni.

Il presidente ed il consiglio di amministrazione, formato da non più di tre membri, sono nominati privilegiando i criteri della competenza e della comprovata esperienza.

Il presidente rappresenta l'istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento.

Il Sindaco, sentito il consiglio di amministrazione, provvede alla copertura dell'incarico di direttore utilizzando personale dipendente dall'amministrazione comunale oppure personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Al direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'istituzione. A tal fine il direttore dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'azienda nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del comune. Esercita altresì le attribuzioni conferitegli dal regolamento o dal consiglio di amministrazione.

Art. 42 - Società di capitale

Il Comune, nei limiti consentiti dalla legge, può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitale, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico.

La deliberazione di adesione è adottata dal consiglio comunale, sulla base di un piano articolato di fattibilità tecnico-economica, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati e determina la quota di partecipazione e le condizioni statutarie.

Il Comune, nei limiti consentiti dalla legge, può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitale aventi come scopo la promozione ed il

sostegno dello sviluppo economico-sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali di rilevanza strutturale.

In caso di partecipazione a società aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico, l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale vengono garantiti con la sottoscrizione di appositi accordi, approvati dal consiglio comunale su proposta della giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci.

Il Sindaco o suo delegato rappresenta l'amministrazione comunale all'assemblea della società.

Il consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati e con riguardo alle società di cui al precedente comma 1, nelle quali il comune detenga almeno il 20% del capitale sociale, delibera in merito alle operazioni sottoposte all'esame dell'assemblea straordinaria della società ad esclusione di quelle riferite unicamente ad aumenti del capitale sociale in attuazione di indirizzi impartiti dal consiglio comunale. Delibera inoltre la dismissione della partecipazione.

Per le società di capitali, nelle quali il comune detiene una partecipazione azionaria pari almeno al 20%, il Sindaco relaziona al consiglio comunale una volta all'anno sul loro andamento economico-finanziario, sulla situazione generale dell'erogazione dei servizi pubblici sul territorio e sulle loro prospettive future ovvero invita il presidente del consiglio di amministrazione di tali società o suo delegato a svolgere tale relazione.

La relazione del sindaco dovrà riguardare anche l'attività delle ulteriori società nelle quali le società partecipate possiedano quote azionarie non inferiori al dieci per cento.

La disciplina del controllo sulle partecipazioni azionarie comunali è demandata ad apposito regolamento

Titolo VI

LE FORME INTERCOMUNALI DI COLLABORAZIONE

Art. 43 - Disposizioni generali

Nel quadro degli obiettivi e dei fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il comune, nel rispetto della normativa vigente, ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con altri enti pubblici e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

Nell'ambito dei servizi sociali il comune stipula convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

Art. 44 - Consorzi

Il Comune può partecipare a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico.

L'adesione al consorzio è deliberata dal consiglio comunale mediante approvazione, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.

Titolo VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 45 - I principi dell'azione amministrativa

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge.

Il Comune, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, conforma la propria azione ai principi dell'imparzialità e del buon andamento, secondo criteri di economicità, di efficacia e di massima semplicità, garantendo la pubblicità della propria azione anche ai fini della più diffusa partecipazione.

Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.

Il Comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione, assicurando l'adozione dell'autocertificazione ed applicando il principio dell'accoglimento automatico delle istanze ogniqualvolta possibile.

Art. 46 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Nelle materie di propria competenza, il comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e in applicazione delle norme dello statuto e del regolamento comunale.

Art. 47 - Conferenza dei servizi

Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco o un suo delegato indice una conferenza dei servizi.

L'amministrazione comunale è rappresentata dall'organo competente al provvedimento o, nei casi consentiti dalla legge, da un assessore o da un dirigente delegato. Nell'atto di conferimento della delega devono essere specificate le istruzioni e le direttive necessarie.

La stessa disposizione si applica quando l'amministrazione comunale sia richiesta di partecipare a una conferenza di servizi indetta da altra amministrazione e l'organo comunale intenda intervenire attraverso un proprio rappresentante.

All'istituto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento in materia, in particolare le norme dettate in tema di semplificazione amministrativa.

Art. 48 - Controlli interni

Il Comune adegua la propria organizzazione al regime dei controlli interni previsti dalla legge e disciplinati da apposito regolamento al fine di:

- a) Verificare la regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi e dei contratti dell'ente;
- b) Verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio comunale;
- c) Valutare l'attività dei dirigenti e degli uffici mediante gli obiettivi agli stessi assegnati, il grado di realizzazione, l'efficacia e la congruenza degli stessi anche in relazione alla funzionalità complessiva dell'organizzazione dell'ente.

La giunta comunale adotta misure di adeguamento del proprio regime di controlli interni, ed analogamente per quelli previsti al successivo Titolo IX, avvalendosi di metodologie improntate ai principi di adeguatezza, economicità e funzionalità.

Titolo VIII

LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 49 - Programmazione

Il Comune assume la programmazione quale metodo d'intervento nei settori di propria competenza. Dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti, garantendo una adeguata informazione ai cittadini e la loro partecipazione alla definizione e alla verifica dei programmi.

Art. 50 - Criteri generali della gestione finanziaria

La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

Il Comune attua azioni di contenimento e qualificazione della spesa corrente.

Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.

Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili evidenziano la provenienza e l'entità del finanziamento integrativo.

Nella determinazione delle tariffe dei servizi può essere tenuto conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 51 - Strumenti di programmazione

La relazione previsionale e programmatica è il principale strumento della programmazione comunale e sviluppa, su base annuale o pluriennale, gli indirizzi di governo di cui alle linee programmatiche di mandato del Sindaco neoeletto. Ad essa vanno coordinati i piani e i programmi previsti dalle leggi nonché i progetti predisposti dal Comune.

La relazione, allegata al bilancio di previsione, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti articoli nonché della concreta capacità operativa del comune, in rapporto alle risorse disponibili.

Il piano esecutivo di gestione costituisce il raccordo tra gli strumenti di programmazione e gli atti per la loro attuazione operativa da parte della struttura comunale.

Art. 52 - Regolamento di contabilità

Il regolamento di contabilità disciplina la gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del comune nell'ambito della legge e dello statuto.

Art. 53 - Bilancio di previsione

Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, annualità, pareggio finanziario e pubblicità.

Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

Art. 54 - Rendiconto e verifica dei risultati

La disciplina inerente la compilazione, la presentazione e l'approvazione del rendiconto della gestione è stabilita dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 55 - Facoltà dell'organo di revisione contabile

L'organo di revisione contabile, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del comune.

L'organo di revisione contabile esercita i compiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità e, in particolare:

- a) Può formulare rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività, economicità di gestione e trasparenza dell'attività amministrativa;
- b) Fornisce al consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.

Art. 56 - Controllo di gestione

Il Comune applica il controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente ed efficace e ciò anche attraverso azioni tese a:

- a) Verificare la razionalità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale;
- b) Rilevare indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione;
- c) Valutare la qualità dei servizi;
- d) Attivare indagini conoscitive sul gradimento dei servizi pubblici da parte dell'utenza. Con regolamento saranno previste le modalità di attuazione del presente articolo.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 - Revisione dello statuto

Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

Nessuna modificazione statutaria può essere approvata decorsi quattro anni e sei mesi dalla data di proclamazione degli eletti a seguito del rinnovo ordinario del consiglio comunale.

L'iniziativa della revisione dello statuto può essere assunta dalla giunta comunale o da un terzo dei componenti del consiglio comunale. La proposta

deve essere redatta in forma di articolato e corredata da una relazione illustrativa.

Art. 58 - Regolamenti di attuazione dello statuto

Tutti i regolamenti vengono sottoposti a verifica e, eventualmente, adeguati, entro un anno dalla data di entrata in vigore di modifiche allo statuto o entro il minor termine stabilito dalla legge.

Entro lo stesso termine indicato nel precedente comma devono altresì essere verificati e, eventualmente, adeguati gli statuti ed i regolamenti degli organismi di gestione dei servizi pubblici.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto.

Art. 59 - Sanzioni

Le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti che possono prevedere anche forme riparatorie alternative, mediante adesione volontaria.